

Michele Faraguna

## COMMERCIO, SCRITTURA, PRATICHE GIURIDICHE

Recenti studi sull'«emporía» greca

A. Bresson, *La cité marchande*, Bordeaux, Ausonius («Scripta Antiqua», 2), 2000, pp. 343. – Chr. Pébarthe, *Fiscalité, empire athénien et écriture: retour sur les causes de la guerre du Péloponnèse*, «ZPE» 129 (2000), pp. 47-76. – J.-P. Wilson, 'The Illiterate Trader'?, «BICS» 42 (1997-1998), pp. 29-53.

Lo stimolante e ormai fondamentale volume di A. Bresson, che si propone di riconsiderare in una nuova prospettiva, attraverso dodici saggi autonomi ma legati da un unico filo conduttore, la duplice questione del ruolo degli scambi e del commercio nelle città greche e della natura dell'intervento pubblico in questo settore <sup>1</sup>, ha avuto, tra gli altri, anche il grande merito di riproporre in tutta la sua complessità e in maniera originale all'attenzione degli studiosi il problema del rapporto tra commercio e scrittura nel mondo greco. Tale ripresa tematica risulta particolarmente opportuna e significativa se si considera che, da un lato, in alcuni dei lavori sistematici o di sintesi più recenti sulla diffusione e sulla funzione della scrittura, soprattutto in epoca arcaica, la pratica commerciale come ambito d'uso dello strumento scrittorio viene pressoché del tutto trascurata (cfr., a titolo di esempio, R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cam-

---

<sup>1</sup> Si vedano al riguardo anche le ampie recensioni di E.M. Harris, «BMCR» 2001.09.40; L. Migeotte, *Les cités grecques et le commerce*, «AC» 71 (2002), pp. 199-204; J. McNerney, «CR» 52 (2002), pp. 312-313. Sei dei dodici saggi erano stati già precedentemente pubblicati.

bridge 1992, nel cui indice non compare la voce «trade»; W.V. Harris, *Writing and Literacy in the Archaic Greek City*, in J.H.M. Strubbe - R.A. Tybout - H.S. Versnel [eds.], *ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Studies on Ancient History and Epigraphy Presented to H.W. Pleket*, Amsterdam 1996, pp. 57-77, il quale pure abbraccia la tesi delle motivazioni commerciali sottese all'introduzione dell'alfabeto nel mondo greco)<sup>2</sup>, dall'altro, la pubblicazione negli ultimi quindici anni di un numero sempre crescente di documenti soprattutto su lamine di piombo, ma anche su *ostrakon* e papiro, offre oggi il materiale per un ripensamento e una revisione del quadro finora dominante negli studi.

Il punto di partenza e l'elemento centrale dell'indagine sono, nella prospettiva di Bresson, rappresentati dalla *polis*. Uno degli obiettivi cui tende la sua ricerca è quello di dimostrare come, ben diversamente da quanto postulato da Finley, il comportamento delle città greche in ambito commerciale fosse in larga misura *intervenzionista* e come numerosi decreti «accordant à telle communauté ou à tel particulier le privilège d'εἰσαγωγή et d'ἐξαγωγή, montrant clairement que le contrôle des échanges extérieurs était consubstantiel à la souveraineté de la cité» (p. 127), al punto che la regola sarebbe stata costituita non dalla «liberté de commerce» bensì dal controllo sugli scambi.

Non è escluso, come vedremo, che Bresson sia forse portato a sopravvalutare l'aspetto della regolamentazione e del rigido controllo amministrativo dell'*emporía* greca<sup>3</sup>, ma è questo il quadro teorico all'interno del quale va considerata l'analisi del capitolo VII qui in esame (*L'attentat d'Hiéron et le commerce grec*, già pubblicato in P. Briant - R. Descat - J. Andreau [éds.], *Les échanges dans l'Antiquité: le rôle de*

<sup>2</sup> Fa in questo caso eccezione la posizione di M. Lombardo, *Marchands, transactions économiques, écriture*, in M. Detienne (éd.), *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 159-187, il quale, partendo da una base documentaria assai meno ampia di quella oggi disponibile, evidenzia soprattutto il carattere di novità da attribuire alle pratiche scritte sviluppatesi nel IV secolo.

<sup>3</sup> Egli sembra poi definire ulteriormente il suo pensiero alle pp. 292-293, dove viene precisato che non tutto il commercio greco si svolgeva nell'ambito di accordi internazionali e che il commercio libero, «à l'aventure», ne rimaneva anzi una delle componenti fondamentali. Questa seconda, più flessibile, posizione viene espressa anche da C. Ampolo, *Tra «emporía» ed «emporía»: note sul commercio greco in età arcaica e classica*, «AION» (Archeol), n.s., 1 (1994), pp. 29-36, in part. 33-34, il quale considera gli accordi interstatali «solo una possibilità, non una regola tassativa»; cfr. anche L. Migeotte, *L'économie des cités grecques*, Paris 2002, pp. 131-136. La prospettiva finleyana è nuovamente riproposta da J. Salmon, *The Economic Role of the Greek City*, «G&R» 46 (1999) pp. 147-167.

*l'État*, Saint-Bertrand-de-Comminges 1994, pp. 47-68). Prendendo le mosse dall'episodio avvenuto a Hieron nel 340, che, nel contesto di un progressivo inasprimento dei rapporti tra Atene e la Macedonia, aveva visto il blocco, da parte di Filippo, di un convoglio di navi granarie dirette dal Ponto Eusino verso l'Egeo e il conseguente sequestro delle sole navi che avevano come destinazione ultima Atene, lo studioso francese si chiede in base a quali elementi fosse stato possibile ai Macedoni identificare le navi «nemiche» (τὰ πολέμια), giacché è chiaro, alla luce di tutto quello che sappiamo sull'organizzazione dell'approvvigionamento e del commercio granario ad Atene, che esse, nel numero complessivo di 180, non potevano essere tutte ateniesi. La risposta a questo interrogativo risiede, secondo l'autore, nel fatto che, nella realtà greca, ciò che contava, al fine di stabilirne l'identità, non era la nazionalità della nave, quale «bandiera» cioè essa battesse, bensì la sua *destinazione* e che questa poteva essere di volta in volta accertata sulla base dei «papiers de bord» (p. 141), comprendenti secondo i casi *symbola*, lettere di magistrati e altri documenti su materiali diversi, quali lamine di piombo, *ostraka*, tavolette di legno e papiro (cfr. Xen. *An.* 7,5,14, in cui l'espressione βίβλοι γεγραμμένοι, in rapporto ai resti di navi naufragate lungo la costa di Salmidesso, va, secondo Bresson, intesa non con riferimento ai «libri» – per i quali ci si attenderebbe il termine βιβλία – da esse trasportati bensì ai «papiri» che costituivano i «documents de bord» [p. 143]). Vale la pena forse di ricordare il fatto, non menzionato dall'autore, che, tra i reperti del relitto di nave del Giglio, datato dagli specialisti al decennio 590-580 a.C., figurano anche una tavoletta scrittoria, originariamente parte di un dittico, e uno stilo (M. Cristofani, *Un «naukleros» greco-orientale nel Tirreno. Per un'interpretazione del relitto del Giglio*, «ASAA» 70-71, n.s. 54-55 [1992-1993], pp. 205-232, in part. 219-220), ciò che rivela come simile materiale scrittorio dovesse far comunemente parte della dotazione di bordo di un *naukleros* greco.

Tali documenti dovevano inoltre essere presumibilmente utili, o indispensabili, per finalità fiscali, quando la nave faceva scalo nei porti. Dem. 20,32 e due iscrizioni, rispettivamente di IV secolo e di età ellenistica, di Kyparissia (SIG<sup>3</sup> 952 = H.W. Pleket, *Epigraphica. Texts on the Economic History of the Greek World*, I, Leiden 1964, nr. 8) e Delo (SIG<sup>3</sup> 975 = Pleket, *Epigraphica* cit., nr. 10) rivelano che i mercanti erano tenuti a presentare dichiarazioni scritte in rapporto alle

merci che importavano, specificandone anche la provenienza, e, sebbene i registri doganali delle città greche non abbiano lasciato traccia nella documentazione, come evidenziato da [Dem.] 34,7 e 35,29-30 (vd. anche Dem. 32,18: κἄν μὲν ἐωνημένος τὸν σῖτον ἐκεῖνος φαίνεται [presso l'*arche* a Siracusa] καὶ τὰ τέλη κείμεν' ἐκείνῳ), essi dovevano certamente esistere ed essere dal punto di vista della tipologia non molto diversi dal registro doganale della satrapia persiana d'Egitto, certamente della prima metà del V secolo (ma forse del 475 a.C.), individuato su un papiro aramaico e noto da circa un decennio grazie all'edizione di B. Porten e A. Yardeni (*Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt*, III, Jerusalem 1993, C3,7, pp. 82-291; cfr. C. Ampolo, *Greci d'Occidente, Etruschi, Cartaginesi: circolazione di beni e di uomini*, in *Magna Grecia, Etruschi, Fenici*, «ACSMGr» 33 [1994], pp. 246-247; M. Gras, *Il Mediterraneo nell'età arcaica*, Paestum 1997, pp. 182-184; P. Briant - R. Descat, *Un registre douanier de la satrapie d'Égypte à l'époque achéménide (TAD C3, 7)*, in N. Grimal - B. Menu [éds.], *Le commerce en Égypte ancienne*, Le Caire 1998, pp. 59-104; Bresson, pp. 67-73 e 134). Come sottolineato da Ampolo, la riscossione di tasse in qualche modo collegate con le navi è inequivocabilmente attestata per alcune città dell'Asia Minore già a partire dal VI secolo a.C. e costituiva la norma nel mondo greco (*Tra «emporía» ed «emporía»* cit., p. 32); non è quindi sorprendente che in un documento di recente pubblicazione, l'*ostrakon* di Kerkinitis, contenente il testo di una lettera di istruzioni di un *Apatourios* ad un *Neomenios* databile ca. 400, si faccia menzione delle tasse da versare agli Sciti (τέλη ... ἐς τὸ(ς) Σκύθας) (SEG 37,665; cfr. anche 40,625; Ampolo, *Greci d'Occidente* cit., pp. 245-246). Mi sembra quindi pienamente da condividere la conclusione del Bresson che «[à] l'époque classique ... l'écrit jouait un rôle central dans les procédures commerciales» (p. 305), così come l'importante implicazione ad essa sottesa che tale ruolo doveva essersi già andato affermando, e non essere per nulla trascurabile, quanto meno a partire dal VI secolo <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Nel capitolo III del suo libro Bresson analizza la scena della coppa laconica di Arkesilas della metà del VI secolo (ca. 560) che rappresenta il re di Cirene e altri otto personaggi, nell'agorà della città, nell'atto di pesare, registrare e quindi immagazzinare la parte di silfio che spettava, a titolo di privilegio, ai Battiadi (cfr. Hesych. s.v. Βάρτου σίλφιον), in cui, significativamente, si rivelerebbe «une volonté de mettre sous les yeux de tous les opérations de mesure et de comptabilité» (p. 94).

Tale rivalutazione del ruolo della scrittura, a fini amministrativi e fiscali, nell'ambito dell'*emporía*, consente, su un piano più specifico, di affrontare in una nuova prospettiva anche il problema della natura dell'imperialismo di Atene e del rapporto tra politica e commercio nell'*arche* di V secolo. Le tesi di Bresson sono state riprese e sviluppate in due importanti articoli di Chr. Pébarthe: *Thasos, l'empire d'Athènes et les «emporía» de Thrace*, «ZPE» 126 (1999), pp. 131-154; e *Fiscalité* cit. Essi sono tematicamente complementari e possono quindi essere qui analizzati unitariamente. La prospettiva di fondo è quella di dimostrare che l'*arche* ateniese, per lo meno a partire dall'intervento contro Taso e dall'acquisizione del controllo sugli *emporía* della Tracia (Thuc. 1,100,2), comportava una severissima e spietata sorveglianza, nuovamente a fini fiscali ma anche più ampiamente «economici», su tutti i traffici commerciali e i movimenti di merci all'interno dell'impero e che, dopo la pace di Callia, o comunque per lo meno dai primi anni Trenta del secolo, tale elemento era a tal punto divenuto predominante rispetto alle finalità originarie, militari e antipersiane, per le quali la lega delio-attica era stata stabilita, che lo stesso pagamento del *phoros* avrebbe costituito, dal punto di vista di Atene, la *precondizione* per avere libertà di navigazione e accesso agli scambi nell'impero. La nozione di *autonomia* avrebbe di conseguenza assunto una marcata dimensione fiscale. In particolare, al di là del tributo, sarebbe stata la fiscalità indiretta a rappresentare il principale strumento di controllo, che si manifestava attraverso la riscossione dei τέλη negli empori dell'impero e la concessione dell'*ateleia* (o di altre condizioni privilegiate) alle navi e ai prodotti che partivano con destinazione il Pireo, tutto naturalmente a vantaggio di Atene. Ciò era possibile, secondo Pébarthe, proprio in virtù del ricorso sistematico alla scrittura, ritenuta anzi, sulle orme di Cl. Lévi-Strauss e delle ricerche di J. Goody, l'elemento imprescindibile per una complessa amministrazione «imperiale». In un contesto di rigido controllo amministrativo, come negli *Uccelli* di Aristofane l'identificazione di un ἐπίσκοπος ateniese era possibile soltanto per mezzo di un βιβλίον (1022-1025), così anche il diritto all'*ateleia* nei porti per le merci dirette ad Atene doveva essere provato mediante documenti scritti, e anche per le merci esportate altrove poteva divenire necessario dimostrare quale fosse la destinazione del carico (cfr. ad esempio IG I<sup>3</sup> 61, ll. 34-41, in cui si consente ai Metonesi l'ἐξαγωγή di una certa quantità di σίτος a Bisanzio).

Le tesi di Pébarthe, formulate in due contributi solidi, rigorosi e ottimamente documentati, andranno valutate alla luce di una rilettura sistematica di tutta la documentazione. Mi sembra peraltro utile, a titolo esemplificativo, prendere in esame più da vicino la sua lettura di un controverso passo del decreto ateniese per Calcide (IG I<sup>3</sup> 40 = ML 52) che, da un lato, costituisce, dichiaratamente o non dichiaratamente, uno dei fondamenti di tale costruzione, dall'altro è stato, in maniera del tutto indipendente, oggetto negli ultimi anni di una serie di nuovi e divergenti tentativi di interpretazione. Mi riferisco alla clausola delle ll. 52-57, in cui si stabilisce τὸς δὲ χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι, ἡόσοι οἰκόντες μὲ τελῶσιν Ἀθέναζε, καὶ εἴ τοι δέδοται ὑπὸ τῷ δέμῳ τῷ Ἀθηναίῳ ἀτέλεια, τὸς δὲ ἄλλος τελῆν ἐς Χαλκίδα, καθάπερ ἡοὶ ἄλλοι Χαλκιδέες.

La sua esegesi è sempre stata vivacemente dibattuta. La questione ruota intorno al problema dell'identificazione degli ξένοι chiamati in causa e, insieme, a quello di poter dare un significato concreto al termine τέλη. Gli elementi della discussione sono ora esaustivamente passati in rassegna da A. Giovannini (*Imposition et exemption fiscales des étrangers dans le règlement athénien sur Chalcis IG I<sup>3</sup> 40, «ZPE» 133 [2000], pp. 61-74*), il quale conclude che il termine *xenoi* doveva fare riferimento a tutti i meteci residenti a Calcide, all'interno del cui gruppo la clausola in parola stabiliva condizioni privilegiate per coloro i quali, risultando contemporaneamente iscritti come «stranieri residenti» tanto a Calcide quanto ad Atene ed essendo per questa ragione teoricamente tenuti al pagamento dei τέλη, cioè di *eisphorai* e liturgie, in entrambe le *poleis*, venivano esentati dalla doppia imposizione, rimanendo bene inteso soggetti ai loro obblighi fiscali nella città di Atene. Tale esegesi deve tuttavia basarsi sull'assunto, piuttosto improbabile, che i meteci calcidesi che si trovavano in tale situazione fossero a tal punto numerosi da richiedere uno specifico intervento dell'assemblea di Atene e, d'altra parte, come evidenziato da Ph. Gauthier (*BE* 2001, nr. 151), è lo stesso concetto di «double imposition» in città distinte a suscitare perplessità. I meteci ateniesi erano inoltre soggetti all'*eisphora* e alle liturgie separatamente, o a titolo diverso, rispetto ai cittadini; si rimane quindi dubbiosi sulla possibilità che a Calcide essi potessero essere posti sullo stesso piano dei *politai*.

Io stesso, in un articolo pubblicato in questa rivista (*Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano*, «Dike» 2 [1999], pp. 86-

88), seguendo D. Whitehead e Ch.W. Fornara, avevo proposto – nell’explorare la possibilità dell’esistenza di forme di tassazione diretta sulla terra cleruchica – un’altra interpretazione e suggerito che la clausola, la quale è manifestamente introdotta nel decreto in risposta ad un quesito dei Calcidesi, mirasse a tutelare la posizione degli Ateniesi detentori di terra in territorio calcidese rispetto agli altri «stranieri», prevedendo che essi, pur soggetti a qualche forma di imposizione diretta di fronte ad Atene, godessero di un regime di immunità da ogni obbligo fiscale nei confronti di Calcide. Al di là della difficoltà, più volte rilevata ma forse non insuperabile considerato il contesto in cui tale disposizione è introdotta, di ammettere che un decreto ateniese potesse designare degli Ateniesi come ξένοι (Ph. Gauthier, *BE* 2001, nr. 152), riconosco peraltro che, a voler mantenere l’esatto parallelismo tra *μὲν τελοῦσιν Ἀθῆνας* e *τελῆν ἐς Χαλκίδα*, bisognerebbe presupporre un’analoga forma di imposizione diretta sulla terra anche a Calcide, ciò che a sua volta non manca di porre difficoltà anch’esse non insuperabili, ma di un qualche peso.

La soluzione adottata da Pébarthe (*Thasos, l’empire d’Athènes* cit., pp. 142-145, ripreso in *Fiscalité* cit., pp. 61-64) è invece quella di interpretare tali espressioni con riferimento alle tasse percepite sui beni importati ed esportati, cosicché *τελῆν Ἀθῆνας* non significherebbe «pagare ad Atene» bensì, anche sulla base del confronto offerto da Dem. 20,31 o 32,1, «pagare i τέλη sulle merci *dirette ad* Atene» e, in maniera del tutto analoga, *τελῆν ἐς Χαλκίδα* sarebbe da intendere nel senso di «pagare i τέλη per i prodotti *in direzione di* Calcide». Il senso complessivo della clausola diventa allora quello di istituire una sorta di regime preferenziale per i carichi diretti al Pireo che, a differenza di quelli destinati ad altri porti, sarebbero stati esenti dal pagamento dei τέλη (questa la traduzione del passo proposta: «Quant aux étrangers à Chalcis, que les étrangers résidant qui ne paient pas pour les produits en direction d’Athènes, quand bien même une atélie leur aurait été donnée par le peuple des Athéniens, paient pour les produits en direction de Chalcis comme les autres Chalcidiens» [p. 144]). Anche in questo caso non mancano tuttavia le aporie. La clausola riguarda infatti manifestamente gli stranieri *residenti* (οἰκόντες) a Calcide e non si capisce allora, se lo scopo ad essa sotteso era in ultima analisi quello di favorire il commercio *verso* Atene, per quale ragione si ritenesse necessario distinguere la loro posizione da quella degli altri *xenoi* che non erano registrati come

residenti nella città euboica e che, verisimilmente ben più numerosi – lo studioso francese parla di «un trafic important» (p. 145 n. 137) –, potevano, per qualche motivo, avere scelto durante i loro spostamenti di fare scalo temporaneamente a Calcide. I τέλη sulle importazioni e sulle esportazioni venivano infatti riscossi indistintamente su tutte le merci in circolazione e un simile provvedimento, contro la logica che gli viene attribuita, avrebbe inevitabilmente ridotto la portata del beneficio che ne derivava ad Atene. Pébarthe sembra in effetti essersi accorto della difficoltà e, per superarla, deve partire dall'assunto che «[c]omme dans le cas de Thasos, les Athéniens se sont emparés de la perception de taxes commerciales, dans l'emporion vraisemblablement», anche a Calcide (p. 144 con n. 135), il che avrebbe tuttavia bisogno di essere innanzitutto dimostrato.

Pur imprimendo alla discussione una nuova direzione e offrendo una spiegazione a prima vista allettante per l'espressione τελέων Ἀθήναζε, mi sembra in conclusione che la proposta di Pébarthe, così formulata, non riesca a eliminare in maniera dirimente tutte le incertezze legate all'interpretazione di questo enigmatico passo, per il quale, a mio avviso, il verdetto deve rimanere ancora aperto. Si ha tuttavia l'impressione che, attribuendo al decreto per Calcide il carattere di paradigma di una situazione generale più ampia, egli finisca forse per eccedere nell'ipotizzare un elevatissimo grado di controllo, ubiquo e capillare, sui commerci nell'impero da parte di Atene. Anche senza il fondamento di questa testimonianza, seguendo la dimostrazione di Bresson, cui lo stesso Pébarthe si ispira, mi pare invece del tutto legittima, su un piano più generale, l'affermazione che «[e]n somme, tant pour la perception du tribut que pour la surveillance des échanges, le recours à l'écriture par les magistrats athéniens est permanent et indispensable» (*Fiscalité* cit., p. 63; cfr., nello stesso senso, M. Faraguna, *Gli archivi e la polis (problemi nuovi e vecchi alla luce di alcuni recenti documenti)*, in corso di stampa in *La circulation de l'information dans les structures de pouvoir dans l'Antiquité*, Atti della Tavola Rotonda, Bordeaux 18-19 gennaio 2002).

Accertata, a livello generale, l'esistenza di uno stretto legame tra commercio e scrittura, si pone allora la questione di valutare se, o entro quali limiti, la progressiva diffusione della documentazione scritta e della registrazione abbia, a partire dalla tarda età arcaica, modificato il quadro delle forme organizzative e delle pratiche giuridiche – originariamente sviluppatesi, come unanimemente si ammet-



te, nel contesto di una cultura orale – che regolavano il normale svolgersi delle attività emporiali; se si debba, in altri termini, modificare l'immagine di lontana origine hasebroekiana, da tempo consolidata negli studi moderni, del mercante greco come figura che operava ai margini della società secondo una logica di mero opportunismo e improvvisazione in un contesto dominato, tra le altre cose, dalla scarsa familiarità con l'uso della scrittura<sup>5</sup>. Severe critiche sono state in tempi recenti mosse a questa impostazione su base archeologica (R. Osborne, *Pots, Trade and the Archaic Greek Economy*, «Antiquity» 70 [1996], pp. 31-44; M. Lawall, *Ceramics and Positivism Revisited: Greek Transport Amphoras and History*, in H. Parkins - Chr. Smith [eds.], *Trade, Traders, and the Ancient City*, London - New York 1998, pp. 75-101). Nella stessa prospettiva si colloca l'articolo di J.-P. Wilson che si propone di valorizzare il contributo offerto alla discussione da un esame sistematico del *corpus* di lettere e, più generalmente, documenti «commerciali» su lamine di piombo databili all'età arcaica e classica.

In via preliminare mi sembra utile menzionare un fatto meramente quantitativo. Nel suo saggio su *Marchands, transactions économiques, écriture* del 1988 (vd. n. 2), M. Lombardo poté fare riferimento ad un «catalogo» complessivo di sei lettere di vario contenuto iscritte su lamine di piombo; senza considerare gli elenchi intermedi, solo dieci anni più tardi, all'atto di pubblicare quattro nuovi testi dall'area del Mar Nero, Y. Vinogradov, includendovi tanto i documenti editi quanto quelli inediti, era invece in grado di presentare una lista di 19 «lettere» (*The Greek Colonisation of the Black Sea Region in the Light of Private Lead Letters*, in G.R. Tsetschladze [ed.], *The Greek Colonisation of the Black Sea Area. Historical Interpretation of Archaeology*, «Historia», Einzelschr. 121 [1998], pp. 153-178, in part. 153-154 n. 4). Se a queste si aggiungono un nuovo testo dall'agorà di Atene (D.R. Jordan, *A Personal Letter Found in the Athenian Agorà*, «Hesperia» 69 [2000], pp. 91-103, su cui si vedano le osservazioni di E.M. Harris,

---

<sup>5</sup> J. Hasebroek, *Stato e commercio nella Grecia antica*, in Idem, *Il pensiero imperialistico nell'Antichità. Tre ricerche su Stato, società e commercio nel mondo greco*, Milano 1984, pp. 65, 77 e 168-169 (ed. orig. Tübingen 1928). Per una valutazione critica dei fondamenti della teoria di Hasebroek vd. R. Descat, *La cité grecque et les échanges. Un retour à Hasebroek*, in Briant - Descat - Andreau (éds.), *Les échanges dans l'Antiquité* cit., pp. 11-30.

*Notes on a Lead Letter from the Athenian Agora*, di prossima pubblicazione in «HSCPh»), il citato *ostrakon* di Kerkititis (SEG 37,665) e, per scendere in età ellenistica (II o I sec. a.C.), un complesso, per quanto mi risulta ancora inedito, di «commercial letters» scoperte nel settore sud-ovest della necropoli di Rodi (V. Gabrielsen, *The Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes*, Aarhus 1997, p. 107), emerge con tutta evidenza come il catalogo, per quanto i testi siano spesso frammentari e di difficile interpretazione, si stia facendo via via più consistente e come ci si debba sempre più abituare all'idea che, accanto alle tavolette di legno e al papiro (cfr. in proposito L. Del Corso, *I documenti nella Grecia classica tra produzione e conservazione*, «QS» 56 [2002], pp. 155-189), anche il piombo o altri materiali «poveri» potessero venire comunemente utilizzati come supporto scrittorio per gli usi, pubblici o privati, dell'amministrazione, della corrispondenza e di altri aspetti della vita quotidiana.

Tutti i documenti considerati da Wilson sono, presi singolarmente, ampiamente conosciuti e tutti sono stati al centro di una più o meno produttiva discussione. Fa peraltro eccezione la lettera di *Apatourios* a *Leanax* da Olbia, finora inedita e nota agli studiosi soltanto attraverso il sommario del contenuto presentato da Y. Vinogradov, *Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer*, Konstanz 1981, p. 19, ma di grande valore documentario in considerazione della datazione, certo ancora provvisoria, all'ultimo quarto del VI secolo a.C. Wilson ne offre, per la prima volta, una traduzione (pp. 38-40) sulla base di una copia del testo, che risulta essere molto rovinato (cfr. Y. Vinogradov, *Pontische Studien*, Mainz 1997, p. 84 n. 84). Sufficientemente chiari appaiono in ogni caso la situazione e il quadro giuridico che da essa emerge: *Apatourios* scrive a *Leanax* narrando di avere avuto i *χρήματα* che gli appartenevano, di qualunque specie questi fossero, sequestrati a titolo di rappresaglia (*σεσύλημαι*) da un certo Herakleides e lo invita a inviare i *διφθέρια* allo stesso Herakleides e ad un altro personaggio, così da risolvere una controversia che sembra ruotare intorno ad una somma di 27 stateri. La «pelle» (*διφθέρια*) era per Erodoto il materiale scrittorio comunemente usato, in luogo del papiro, dagli Ioni (5,58,3) e diviene quindi alquanto sorprendente rilevare come la lettera descriva, verso la fine del VI secolo, una situazione in cui una vertenza economica tra due personaggi poteva essere pacificamente risolta facendo ricorso a documenti scritti. Non saprei se ci si possa spingere fino ad afferma-

re, con il Wilson, che se Herakleides e l'altro personaggio, Thathaies, erano disposti a restituire i beni, ciò doveva riflettere «the existence, at the very least, of some kind of formal arbitration that could be relied upon to use the evidence of the records» e che quindi «the law was sufficiently developed to ensure that Herakleides and Thathaies would not risk letting the matter go to the “authorities”, essentially because they felt they would lose out» (p. 40), ma è chiaro come venga qui riconosciuto al documento scritto, se non piena efficacia giuridica, per lo meno il valore di prova sufficiente a dirimere una questione, che vi sia in altri termini una «mentalità documentaria».

È noto che, nella visione del Pringsheim, il fenomeno del passaggio dalla forma dell'accordo contrattuale «orale» garantito dalla presenza di testimoni al contratto scritto avrebbe avuto luogo ad Atene, con una fase intermedia in cui «deposition of documents is combined with attestation», durante il IV secolo (*The Transition from Witnessed to Written Transactions in Athens*, in *Aequitas and bona fides. Festgabe für A. Simonius*, Basel 1955, pp. 287-297 [rist. in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, pp. 401-409; cfr. peraltro in proposito le importanti osservazioni critiche di A. Maffi, *Écriture et pratique juridique dans la cité grecque*, in Detienne [éd.], *Les savoirs de l'écriture* cit., pp. 203-210). È naturalmente possibile che, per usare un'espressione di L. Gernet, si abbia qui una nuova dimostrazione dell'«originalité négative» della *polis* ateniese rispetto alle pratiche comunemente in uso nella maggior parte delle città greche (*Sur l'obligation contractuelle dans la vente hellénique*, in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, pp. 233-234); è nondimeno interessante poter constatare che un'analoga funzione «probatoria» della scrittura sembra, in qualche modo, essere riscontrabile anche nel celebre piombo di Pech-Maho (H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, II, Roma 1995, nr. 75).

Non è naturalmente il caso di ripercorrere in questa sede l'ampia discussione sviluppatasi intorno all'interpretazione di questo testo dalla sua pubblicazione nel 1988 (per una recente rassegna degli studi ad esso dedicati vd. J.-C. Decourt, *Le plomb de Pech Maho. État de la recherche 1999*, «Archéologie en Languedoc» 24 [2000], pp. 111-124, che non mi è stato possibile consultare; cfr. inoltre R.-A. Santiago Álvarez - M. Gardeñes Santiago, *Interacción de poblaciones en la antigua Grecia: algunos ejemplos de especial interés para el Derecho in-*

*ternacional privado*, «Faventia» 24,1 [2002], pp. 15-21). L'affare descritto nel documento concerne, come è noto, la vendita di una o più imbarcazioni leggere (ἄκάτιον ο ἄκάτια) – o, secondo una recente ingegnosa proposta, di uno o più «carichi», in altri termini di una quantità di merci definita in termini di ἄκάτια (Chr. Pébarthe - F. Delrieux, *La transaction du plomb de Pech-Maho*, «ZPE» 126 [1999], pp. 155-158) –, e più in particolare l'operazione mediante la quale lo scrivente (X) aveva acquistato da un altro personaggio (Y), forse di nome *Kyprios*, la metà dell'ἄκάτιον (o degli ἄκάτια) – qualunque sia il significato da attribuire al termine – divenendo in tal modo suo *partner* a titolo paritario. Tale operazione si era svolta in più fasi mediante, innanzitutto, il deposito di una caparra (ἄρραβών) e quindi di un primo versamento pari a tre quarti della somma pattuita, seguito, a qualche, non precisabile, distanza di tempo, dal pagamento del saldo.

Il dibattito si è negli ultimi anni soprattutto incentrato sull'ordine dei versamenti e sul problema se questi fossero stati effettivamente tre o se essi, anche senza dover identificare l'ἄρραβών con l'ἐγγυητήριον della l. 5, non debbano invece essere ridotti a due (H. Rodríguez Somolinos, *The Commercial Transaction of the Pech Mabo Lead. A New Interpretation*, «ZPE» 111 [1996], pp. 74-78, che considera le operazioni di pagamento «the main problem of the lead» [p. 75]; J. de Hoz, *Identité-différenciation au travers des témoignages linguistiques et alphabétiques: le monde celtique et ibère*, in *Confini e frontiera nella Grecità d'Occidente*, «ACSMGr» 37 [1999], pp. 225-228 e 236), ma, ai nostri fini, conviene con il Wilson tornare alla questione della *funzione* di un simile documento e, in ultima analisi, della sua classificazione. Il punto più oscuro del testo è, a mio giudizio, costituito dal termine ἐγγυητήριον. Come sottolineato da Maffi («RHD» 71 [1993], p. 452), l'esegesi, divenuta corrente negli studi, nel senso del francese «gage» non tiene conto del fatto che esso necessariamente «renvoie au champ sémantique de l'engye» e che «en tant que garantie personnelle fournie par un tiers» *engyeterion* non può riferirsi ad un «pegno», per il quale il termine appropriato sarebbe piuttosto stato ἐνέχυρον. Se ne deve quindi inferire che lo scrivente aveva effettuato l'acquisto come agente per conto di una terza persona, un non menzionato «signor Z» (ciò che viene peraltro ad essere in qualche modo in contraddizione con l'ἔμοι μετέδωκε della l. 3), ovvero che la garanzia era stata offerta «non pas à celui qui lui a cédé la moitié de l'affaire, mais à quelqu'un d'autre» (così Maffi, *loc. cit.*, il quale

ipotizza che ciò che era stato «acquistato» non fosse un'imbarcazione bensì «un impôt qui revient à la cité des Emporitains et qui est lié à la navigation fluviale»).

Al di là di questa questione, certo di non trascurabile significato, rimane in ogni caso la constatazione che «[i]l testo ha un carattere essenzialmente giuridico» (C. Ampolo - T. Caruso, *I Greci e gli altri nel Mediterraneo Occidentale. Le iscrizioni greca ed etrusca di Pech-Maho: circolazione di beni, di uomini, di istituti*, «Opus» 9-10 [1990-1991], p. 43) e che appare ad esempio evidente, nelle linee che lo compongono, il consapevole uso specializzato del verbo δίδωμι e dei suoi composti μεταδίδωμι (per la cessione della metà dell'oggetto della transazione), ἀναδίδωμι (due volte in rapporto alla consegna dell'*arrabon*) e ἀποδίδωμι (con riferimento al saldo del prezzo) ad indicare operazioni ben precise e distinte tra loro. In particolare, uno dei maggiori elementi di interesse è nella struttura stessa del documento. L'insistenza sulle diverse fasi della transazione, ciascuna corrispondente ad un versamento (qualunque fosse la natura dell'*arra*), e sui testimoni che erano stati presenti in tali occasioni, è chiaramente in rapporto al principio, dominante nel diritto greco, del «cash sale», per il quale la vendita può considerarsi legalmente perfezionata soltanto dopo la piena corresponsione del prezzo (Theophr. fr. 21 Szegedy-Maszak = 650 Fortenbaugh, § 4: κυρία ἢ ὠνὴ καὶ ἡ πρῶσις εἰς μὲν κτήσιν, ὅταν ἡ τιμὴ δοθῆ) e, d'altra parte, come riconosciuto dall'Ampolo, il formulario del testo con l'indicazione della natura della transazione (ἐπρίατο), del primo acquirente (*Kyprios?*), dei venditori (gli *Emporitai* e quindi il primo acquirente), dell'oggetto della vendita, del prezzo d'acquisto e dei testimoni, ricalca perfettamente, e sembra quindi anticipare, la struttura delle registrazioni di atti di vendita di età più tarda, quali ad esempio quelli pertinenti all'alienazione di immobili provenienti da Camarina, i quali ci sono anch'essi testimoniati da tavolette di piombo (cfr. da ultimo M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 [2000], pp. 65-115, in part. 92-99).

Quello che, rispetto a tali documenti, manca nel piombo di Pech-Maho è la formula di datazione o l'indicazione del nome del magistrato, ciò che ne fa, con ogni probabilità, non un atto pubblico bensì una sorta di scrittura privata. Esso non poteva quindi essere una lettera (così, da ultimo, Vinogradov, *The Greek Colonisation of the Black Sea Region* cit., pp. 166-170, che, poco convincentemente, in-

interpreta la sequenza di lettere del *verso* come un'intestazione, Ἡρω-voῖ Ἴος, con la quale un personaggio di nome Ἴος si sarebbe rivolto alla moglie Ἡρωνώ), bensì una sorta di «resoconto», di «procès-verbal» evidentemente finalizzato a comprovare, di fronte a possibili contestazioni, il diritto di proprietà acquisito dallo scrivente attraverso l'operazione descritta.

Rimane naturalmente sempre incerta l'interpretazione del nome Ἡρωνοῖος (oppure Ἡρων ὁ Ἴος) del *verso* (per il ventaglio delle possibilità vd. M. Lejeune, *Ambigüités du texte de Pech-Maho*, «REG» 104 [1991], pp. 314-316) ma, tutto sommato, nell'ipotesi che, secondo una prassi consueta nel mondo greco, il documento dovesse essere custodito da una terza persona di fiducia (cfr. Dem. 32,16 e 19), che difficilmente potrà essere identificata con uno dei testimoni, tutti portatori di nomi indigeni, la soluzione più allettante diventa, a mio giudizio, quella che si tratti del nome dell'acquirente stesso. Se mi sembra di poter sostenere con una certa forza e convinzione tale ipotesi, ciò è sulla base del confronto con un passo del libro del profeta Geremia (32,9-15), che è stato merito di D. van Berchem di avere quanto mai opportunamente introdotto nella discussione (*Commerce et écriture. L'exemple de Délos à l'époque hellénistique*, «MH» 48 [1991], pp. 129-145, in part. 137-141): «Comprai il campo [che è in Anatot] da Hanameel, figlio di mio zio, gli pesai il denaro: diciassette sicli d'argento. Feci il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro sulla stadera. Quindi presi il documento di compra, quello sigillato e quello aperto secondo le prescrizioni della legge. Diedi il contratto di compra a Baruch, figlio di Neria, figlio di Mahsia, sotto gli occhi di Hanameel figlio di mio zio, sotto gli occhi dei testimoni che avevano sottoscritto il contratto, sotto gli occhi di tutti i Giudei che si trovavano nell'atrio della prigione. Ordinai a Baruch davanti a loro: "Così dice Iahvé degli eserciti, Dio di Israele: 'Prendi il contratto di compra, quello sigillato e quello aperto, e ponili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo'. Poiché così dice Iahvé degli eserciti, Dio di Israele: 'Ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese'"» (trad. di A. Penna, in Idem [a cura di], *La Sacra Bibbia. Vecchio Testamento*, II. *Libri sapienziali e profetici*, Torino 1963, pp. 626-627).

L'episodio, che ha luogo nel cortile del palazzo del re Sedecia dove Geremia era detenuto per avere profetizzato la caduta di Gerusalemme al tempo dell'assedio della città da parte di Nabucodonosor

(587 a.C.), descrive, come una sorta di verbale, le operazioni, evidentemente sancite da una lunga tradizione, connesse all'atto di vendita di un fondo in termini del tutto simili a quelli ipotizzabili per la transazione del piombo di Pech-Maho. In particolare, è interessante rilevare in esso il ruolo dello scriba Baruch, che viene chiamato in causa come depositario dell'atto senza che egli venga annoverato tra i testimoni e in modo tale che testimonianza orale e documento scritto si integrino reciprocamente come strumenti di prova a garanzia della validità giuridica della vendita (da qui, al di là del significato simbolico dell'episodio come atto di fede nella potenza e nella protezione divina anche nella disperata situazione dell'assedio, l'affermazione alla fine del passo secondo cui «[s]i acquisteranno ancora case, campi e vigne in questa terra»). Se il parallelo è valido, ci troveremmo dunque, anche per l'operazione descritta nella lamina greca, in un contesto in cui, secondo la definizione di Pringsheim, «deposition of documents is combined with attestation».

Molte questioni rimangono ancora aperte: Wilson ad esempio si interroga su quali potessero essere le sedi legali in cui il nostro documento, che egli, a mio giudizio non correttamente, interpreta come «contratto», avrebbe potuto essere usato a fini giuridici e conclude che «[o]ne must then assume that Heron and Kyprios would have had access to a court or at least some form of arbitration at Pech-Maho» (p. 50). All'opposto, si potrebbe più plausibilmente argomentare, seguendo Ampolo, che tali strumenti si giustificano proprio perché «[c]i troviamo ai margini di un centro non greco, in un mondo che fa i suoi affari nel luogo di ormeggio delle imbarcazioni o addirittura in mezzo al fiume!» (p. 44). Il piombo, se letto alla luce della testimonianza del libro di Geremia, appare in ogni caso interessante soprattutto in rapporto al problema delle *origini* di siffatte pratiche commerciali. Esso – la cosa è ben nota – offre cronologicamente la prima attestazione nel mondo greco dell'istituto dell'arra (ἄρραβών), che viene unanimemente riconosciuto come di derivazione semitica, orientale. Ci si può allora legittimamente domandare se una simile origine non debba essere assunta anche per pratiche scritte e giuridiche quali quelle riflesse nel testo che, se, come si è visto, non può essere classificato come contratto, certamente «ne attesta per così dire la protostoria» (Ampolo - Caruso, *I Greci e gli altri* cit., p. 43); e, in caso affermativo, se esse non debbano essere fatte risalire ad un momento ben più antico del nostro piombo, databile, ad

una valutazione prudente, alla prima metà del V secolo (così van Berchem, *Commerce et écriture* cit., p. 141, il quale sottolinea il ruolo di intermediazione svolto, anche in quest'ambito, dai Fenici).

Un ulteriore gruppo di documenti da considerare, che consente nuovamente di concludere in questa direzione, è costituito da un complesso di otto lamine di piombo provenienti da Corcira che contengono registrazioni relative a debiti di qualche sorta (IG IX 1<sup>2</sup>, 4,865-872; cfr. Wilson, pp. 50-53). Datati inizialmente dal Calligas ca. 500 (*An Inscribed Lead Plaque from Korkyra*, «BSA» 66 [1971], pp. 79-93) e ora, nel volume delle *Inscriptiones Graecae* da poco apparso (2001), più prudentemente alla prima metà del V secolo, i testi presentano tutti una struttura analoga comprendente il nome del creditore con l'indicazione della tribù di appartenenza, il nome del debitore, il verbo ὀφείλει seguito dall'ammontare del debito e, infine, i nomi di due testimoni. Si riscontra inoltre la regolare assenza dell'indicazione della tribù per la persona del debitore e di ogni riferimento agli interessi e al limite di tempo previsto per la restituzione del denaro (cfr. [Dem.] 35,10-13). Contro la teoria proposta dal Calligas, e poi generalmente accolta, in base alla quale le laminette sarebbero state conservate in un edificio pubblico, o santuario, ordinate secondo la tribù del debitore – così da renderne superflua la menzione – e la specificazione dell'interesse non sarebbe stata necessaria in quanto, trattandosi di prestiti marittimi – le tavolette sono state rinvenute nell'area dell'antico porto di Corcira –, esso risultava già computato nell'importo del debito (cfr. a questo proposito E.E. Cohen, *Athenian Economy and Society. A Banking Perspective*, Princeton 1992, pp. 46-60), si è schierata J. Vélissaropoulos, secondo cui le otto tavolette andrebbero invece classificate come «*symbola* d'affaires». Esse avrebbero cioè avuto la mera funzione di «materializzare» il rapporto debitorio e, ottenute dai creditori secondo una logica di dono e contro-dono, e perciò depositate in un santuario alla stregua di un oggetto prezioso, non sarebbero servite né come mezzo di prova né come «abregé de contrat» (*Les «symbola» d'affaires. Remarques sur les tablettes archaïques de l'île de Corfou*, in J. Modrzejewski - D. Liebs [hrsgg.], *Symposion 1977*, Köln - Wien 1982, pp. 71-83; cfr. van Effenterre - Ruzé, *Nomima* cit., nr. 73). Uno degli argomenti utilizzati dalla studiosa greca a sostegno della sua tesi è quello secondo cui «la formulation écrite des conventions entre particuliers et la valeur probatoire de l'écrit enregistrent le contrat ne se propagent que dans le



courante du IV<sup>e</sup> siècle» e che, in particolare, anche se tali pratiche potessero essere fatte risalire più indietro nel tempo, non sarebbe ipotizzabile la simultanea comparsa della nozione di «ricevuta» (pp. 81-82). Wilson obietta sottolineando che se le tavolette fossero state del tutto prive di valore giuridico non si comprenderebbe in esse la ricorrente menzione dei testimoni. A ciò si può aggiungere un'ulteriore considerazione. Hasebroek giudicava la mancanza della ricevuta scritta ancora nel IV secolo come un chiaro sintomo della primitività dell'attività commerciale nel mondo greco (*Stato e commercio nella Grecia antica* cit., p. 168). Non vorrei qui dare l'impressione di cadere nell'eccesso opposto e di presentare quindi il mondo dell'*emporía* greca come un mondo pervaso dal ricorso alla registrazione scritta. Nel caso di Corcira, la recente pubblicazione di un nuovo testo iscritto su tavoletta di piombo consente tuttavia di modificare, almeno parzialmente, l'idea che la nozione di ricevuta fosse del tutto sconosciuta fino all'età ellenistica. Si tratta di un documento, nella parte finale ancora bustrofedico, contenente annotazioni pertinenti alla consegna di un numero di travi di varia lunghezza e di parecchie centinaia di tegole, verisimilmente da utilizzare per il tetto di un edificio pubblico (IG IX 1<sup>2</sup>,4,874). Attribuito dal primo editore al secondo quarto del V secolo (SEG 48,604), esso viene ora datato nelle *Inscriptiones Graecae* alla seconda metà dello stesso secolo. Il fatto per noi interessante è che nelle ultime tre linee (9-11) viene annotato che gli asinai avevano rotto quattro tegole (ὄνικίνδιοι {O} κατέφαξαν ΙΙΙΙ πλίνθους). Tutto ciò inequivocabilmente connota il documento come una sorta di ricevuta e, collocandosi questo a non grande distanza temporale dai nostri «*symbola* d'affaires», quanto meno attenua la portata dell'argomento che questi ultimi sarebbero troppo antichi perché si possa attribuire loro valore «probatorio», o comunque la funzione di registrazioni utili anche per finalità giuridiche. Ciò che mi sembra emergere, alla luce della ricorrente assenza dell'indicazione della tribù del debitore, è invece il diretto coinvolgimento della città (o di una delle sue ripartizioni) nella custodia delle registrazioni e, si potrebbe forse pensare (benché ogni deduzione debba inevitabilmente rimanere incerta), nella tutela delle transazioni cui esse si riferivano. Pur con tutti i distinguo necessari in considerazione della diversa natura dei documenti, appare, a mio giudizio, sotto questo profilo sempre interessante e istruttivo il confronto, proposto da F. Cordano, con il complesso delle «tessere pubbliche» di Camarina (*Note sui*

gruppi civici sicelioti, in *Miscellanea greca e romana XVII*, Roma 1992, pp. 135-144, in part. 143-144; cfr. anche, della stessa, *Documenti d'archivio di Camarina*, in M.F. Boussac - A. Invernizzi [éds.], *Archives et sceaux du monde hellénistique*, «BCH», Suppl. 29 [1996], pp. 179-184, in cui, con riferimento alle laminette siceliote, si ipotizza «una segreteria della *phratra*, dove si prendevano le tessere e si deponevano quando non servivano più, e dove un *grammateus*, oppure uno *mnamon*, interveniva quando necessario» [p. 182]).

In definitiva, alla luce dei documenti fin qui considerati, appare lecito concludere che, per lo meno dalla tarda età arcaica, il rapporto tra commercio e scrittura nel mondo greco dovette essere ben più stretto di quanto finora generalmente supposto e che le pratiche scrittorie dovettero, in maniere diverse, interessare direttamente anche le forme e gli istituti giuridici che regolavano lo svolgimento dei traffici, dando luogo ad una articolata produzione di testi di varia natura, ad esempio in rapporto ai «contratti» di compra-vendita e di prestito, dei quali abbiamo soltanto un pallido riflesso grazie alle poche lamine plumbee venute alla luce, o pubblicate, negli ultimi decenni. Wilson vorrebbe spingersi più in là, ipotizzando l'esistenza «of a legal system, both private and public, that could regulate commerce effectively» e in particolare di un sistema di tribunali che, anticipando le *dikai emporikai* ateniesi di almeno un secolo, si sarebbe sviluppato in tutti quei centri come Emporion, Massalia, Agde, Berezan e Corcira, dove più intensi erano gli scambi commerciali (p. 53). Personalmente, allo stato attuale della documentazione, mi trovo alquanto dubbioso su quest'ultimo fondamentale punto, anche considerato che in questa fase della loro storia, a cavallo tra arcaismo ed epoca classica, tali centri dovevano essere poco più che piccoli insediamenti con una limitata popolazione stabile e strutture istituzionali assai poco sviluppate (sul caso di Emporion cfr. M. Lombardo, *Emporoi, Emporion, Emporitai: forme e dinamiche della presenza greca nella Penisola Iberica*, in G. Urso [a cura di], «*Hispania terris omnibus felicior*». *Processi ed esiti di un processo di integrazione*, Pisa 2002, pp. 73-86, in part. 77-79). Quello su cui siamo chiamati a riflettere, specie sulla base dell'esempio, a mio avviso maggiormente probante, di Corcira, è tuttavia, ancora una volta, il fatto che non è sempre necessario dover attribuire al quadro ateniese il valore di paradigma e che vi è anzi la distinta *possibilità* che, anche in questo caso, si debba fare i conti con una «originalité négative» della *polis* attica.